

Sopprimere il quarto comma.

***57. 51.**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Sopprimere il quarto comma.

***57. 55.**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sopprimere il quarto comma.

***57. 39.** (S. 58. 31)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Er-rigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 57. 82 DELLA
COMMISSIONE

Dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: e le risorse necessarie per attuarle.

0. 57. 82. 15.

De Biasio Calimani, Giuliotti, Cennamo, Bonito, De Piccoli, Chiavacci, Cappella, Di Stasi, Di Capua, Raffaldini, Mario Pepe, Occhionero, Caccavari, Scantamburlo, Corsini, Bru-

nale, Piccolo, Niedda, Caruano, Chiamparino, Ruz-zante.

Dopo le parole: particolari di autonomia aggiungere le seguenti: , previste per le Regioni a statuto speciale,

0. 57. 82. 30.

Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimere le parole: che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 58.

0. 57. 82. 23.

Comino, Fontan.

Sostituire le parole da: che non concernono fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere, individuando le corrispondenti risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa nelle seguenti materie: tutela del risparmio e mercati finanziari; coordinamento funzionale delle forze di polizia; giurisdizione e ordinamento giudiziario amministrativo territoriale; tutela dei beni culturali e ambientali; legislazione elettorale, organi di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispec-

chiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i limiti ed i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della Regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 2. (nuova formulazione)

Pisanu, Calderisi.

Sostituire le parole da: che non concernono fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere l'attribuzione alla regione della potestà legislativa in materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58, individuando le corrispondenti risorse nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale nu-

mero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 3.

Pisanu.

Sostituire le parole da: che non concernono fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere attribuite anche ad altre Regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della

Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 5.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Voglino.

Sostituire le parole da: che non concernono *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti possono prevedere l'attribuzione alle Regioni della funzione normativa in materie di competenza dello Stato e debbono comunque contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria,

nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

0. 57. 82. 4.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

Sostituire le parole da: che non concernono *fino a:* intesa con la regione interessata *con le seguenti:* , previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata. Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì trasferire con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza previste dall'articolo 58. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi sono stabiliti con legge approvata dal Senato delle regioni.

0. 57. 82. 20.

Comino, Fontan.

Sostituire le parole da: che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione delle seguenti materie, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato: tutela del risparmio e mercati finanziari; coordinamento funzionale delle forze di polizia; giurisdizione e ordinamento giudiziario amministrativo territoriale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

0. 57. 82. 33.

Pisanu.

Sostituire le parole da: che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione della giurisdizione e dell'ordinamento giudiziario amministrativo territoriale, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

0. 57. 82. 34.

Pisanu.

Sostituire le parole da: che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione del coordinamento funzionale delle forze di polizia, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

0. 57. 82. 35.

Pisanu.

Sostituire le parole da: che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione della tutela dei risparmio e dei mercati finanziari, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

0. 57. 82. 36.

Pisanu.

Sostituire le parole da: che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62

con le seguenti: possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

0. 57. 82. 37.

Pisanu.

Dopo le parole: dell'articolo 58 *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle materie: tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, territorio, alimentazione, istruzione, università, grandi reti di trasporto, ordinamento della comunicazione, produzione e distribuzione nazionale dell'energia.

0. 57. 82. 32.

Paissan, Turrone, Procacci.

Sostituire le parole da: per le altre Regioni con legge *fino a:* sulla base di intesa con la Regione interessata *con le seguenti:* per le altre Regioni, con legge costituzionale approvata dalle due Camere, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Le leggi costituzionali recanti forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni sono adottate dalle due Camere con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

0. 57. 82. 26.

Grimaldi.

Sopprimere le parole: con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 24.

Comino, Fontan.

Sopprimere le parole da: su iniziativa sino alla fine dell'emendamento 57.82.

0. 57. 82. 14.

Diliberto, Grimaldi.

Sopprimere le parole: , nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62,

0. 57. 82. 27. (ex 0. 57. 82. 7)

Comino, Fontan.

Sopprimere le parole da: Le leggi recanti forme fino a intesa con la Regione interessata.

0. 57. 82. 25.

Comino, Fontan.

Sostituire le parole: sono approvate dalle con le seguenti: devono essere approvate dalle.

0. 57. 82. 29.

Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimere le parole: d'intesa con la Regione interessata.

0. 57. 82. 31.

Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi di cui al presente comma non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

0. 57. 82. 6.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenà, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato o vigente, il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

0. 57. 82. 16.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello delle altre Regioni già precedentemente approvati o vigenti, il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

0. 57. 82. 22.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora un Parlamento regionale lo richieda, e previo referendum tra gli elettori della Regione, le medesime forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi del periodo precedente per una determinata Regione, sono riconosciute anche a quella richiedente.

0. 57. 82. 1.

D'Amico, Manca.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Forme e condizioni particolari di autonomia, previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata.

0. 57. 82. 10.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 17.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì trasferire con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza previste dall'articolo 58. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi sono stabiliti con legge approvata dal Senato delle regioni.

0. 57. 82. 21.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.

0. 57. 82. 28.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salva-

guardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

0. 57. 82. 18. (ex 0. 57. 82. 12)

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La potestà legislativa è ripartita tra le Province, le Regioni e lo Stato.

0. 57. 82. 19. (ex 0. 57. 82. 11)

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

0. 57. 82. 13.

Comino, Fontan.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, possono essere stabilite anche per le altre Regioni, con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62.

La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

57. 82. (nuova formulazione del 21 aprile 1998)

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.

57. 38. (S. 58. 32 e S. 58. 102)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Alle regioni che lo richiedono, con legge costituzionale, devono essere estese le forme e le condizioni particolari di autonomia previste per le regioni a statuto speciale.

57. 63.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi per-

seguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

57. 40.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

57. 41.

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Pe-

ruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l'attribuzione alla regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell'articolo 58, commi primo e secondo.

57. 34.

D'Alema.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia possono essere conferite, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. Il progetto di statuto speciale deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, è sottoposto a *referendum* regionale ed approvato dal Parlamento con legge costituzionale. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti speciali.

Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

57. 33.

D'Amico.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia, possono essere conferite, in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. A tale fine il Parlamento approva una legge costituzionale conforme al progetto approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, e previo *referendum* approvativo da parte della maggioranza della popolazione della Regione. La Regione interessata può richiedere, ai fini dell'elaborazione del progetto di legge costituzionale, che sia convocata una conferenza Stato-Regione formata in modo paritetico da membri del Parlamento nazionale e regionale. Nel caso in cui la conferenza adotti un testo comune, le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza assoluta. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti costituzionali.

57. 45. (C. 58. 28.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le regioni a statuto ordinario possono acquisire lo *status* di regione a statuto speciale, adottando statuti con forme particolari di autonomia; tali statuti dovranno essere deliberati dal consiglio regionale con la maggioranza di tre quarti dei componenti ed approvati dal Parlamento con legge costituzionale, la quale potrà portare modifiche al testo deliberato dalla regione.

57. 59.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salva-

guardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.

57. 48.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

57. 49.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al quarto comma, dopo la parola: disciplinate aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi statuti speciali,

57. 42.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al quarto comma, sostituire le parole: costituzionali possono con le seguenti: regionali devono.

57. 50.

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quarto comma, sopprimere la parola: particolari.

57. 36.

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere la parola: anche.

57. 37.

Malavenda.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: o enti territoriali.

57. 43.

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e gli eventuali provvedimenti di natura finanziaria ad essa connessi.

57. 54.

De Biasio Calimani, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

***57. 35.**

Mussi, Folena, Mancina, Soda, De Piccoli, Sabattini, Corsini, Campatelli, Bracco, Pezzoni, Signorino, Ranieri, Chiamparino, Iotti.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

***57. 50.**

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tali leggi costituzionali non si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 138.

57. 57.

Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

57. 27. (S. 57. 600)

Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

57. 28. (S. 57. 6)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita fra i comuni, le regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

57. 32. (S. 57. 601)

Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli statuti speciali sono adottati e modificati su proposta di ciascuna assemblea regionale e previa intesa con tale organo sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura. Le modifiche così approvate non possono essere sottoposte ad alcuna forma di referendum nazionale.

57. 30 (C. 58. 15.)

Acierno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari

di autonomia per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

57. 56.

Siniscalchi, Petrella, Giannotti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Sarà costituito con legge costituzionale l'ente autonomo territoriale "Città di Roma" avente natura di regione a statuto speciale e comprendente il territorio del Comune di Roma e di altri comuni ad esso collegati geograficamente e funzionalmente, la stessa legge costituzionale ne determinerà il territorio, le strutture amministrative interne e le particolari norme relative alla natura di Roma capitale della Repubblica italiana ed alla presenza nel suo ambito della Città del Vaticano e della Santa Sede.

57. 60.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 130.

Bielli, Crucianelli, Nappi, Vignali, Sciacca, Altea, Bolognesi, Guerra, Voza, Buffo, Gambale, Novelli, Fumagalli, Guerra, Sica, Dameri, Bielli, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Giardiello, Bandoli.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

55. 73. (ex C. 55. 11)

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 3. (ex S. 55. 227)

Acerno.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il Sindaco, d'intesa con il Prefetto, collabora alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia ed alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

56. 144.

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli,
Ceremigna, Leone Delfino,
Villetti, Brancati.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Il Sindaco provvede alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia e alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

56. 105.

Fontan, Anghinoni, Alborghetti.

(A.C. 3931 — sezione 2)

ART. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può pro-

muovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 59.

Sopprimerlo.

***59. 1.** (C. 60. 61.)

Malavenda.

Sopprimerlo.

***59. 2.** (C. 60. 61.)

Acquarone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

Un Commissario del Governo federale, residente nel Capoluogo della Regione, sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dalla Federazione.

59. 3. (S. 60. 51.)

Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

Il Governo della Federazione, quando ritenga che una legge di una Regione o di una Provincia autonoma invada una competenza riservata alla Federazione da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Analogamente il Governo di una Regione o di una Provincia autonoma,

quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Federazione, di altra Regione e di altra Provincia autonoma invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

59. 4. (C. 60. 7.)

Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

Gli organi di Governo nazionale, regionale, provinciale e comunale, possono reciprocamente porre la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, solo nei casi di violazione dei diritti fondamentali sanciti e garantiti dalla Costituzione da parte di leggi dagli stessi approvati, e senza termini di scadenza dalla loro pubblicazione.

59. 5. (C. 60. 62.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

Il Governo e la Regione non possono eccedere ciascuno dalla propria competenza e per questo ricorrono alla Corte Costituzionale.

59. 6. (C. 60. 63.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

Il Comune, la Provincia, la Regione o lo Stato qualora ritengano che una legge o atto avente valore di legge invada le proprie competenze possono promuovere la

questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

59. 7. (C. 60. 16.)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Sopprimere il primo comma.

59. 8. (C. 60. 64.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Governo non può promuovere alcuna questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale nei confronti di leggi regionali per conflitto di competenza.

59. 9. (C. 60. 65.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica, quando ritenga che una legge ecceda la competenza dello Stato, della regione e del comune rispettivamente, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

59. 10. (C. 60. 66.)

Malavenda.

Al primo comma, sostituire le parole: Il Governo con le seguenti: Il Presidente della Repubblica.

59. 11. (C. 60. 17.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bilocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta

Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Al primo comma, sostituire le parole: il Governo con le seguenti: la Repubblica.

59. 12. (C. 60. 67.)

Malavenda.

Al primo comma, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: previa approvazione del Parlamento,.

59. 13. (C. 60. 3.)

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, sostituire le parole: legge regionale con le seguenti: legge provinciale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: Regione con la seguente: Provincia.

59. 47. (C. 60. 54.)

Pivetti.

Al primo comma, sostituire la parola: promuovere con la seguente: sollevare.

59. 14. (C. 60. 22.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire le parole: davanti alla con le seguenti: presso la.

59. 15. (C. 60. 23.)

Gambato, Cè.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: venticinque.

59. 27. (C. 60. 24.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

59. 16. (C. 60. 25.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

59. 26. (C. 60. 26.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantacinque.

59. 17. (C. 60. 28.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trentacinque.

59. 25. (C. 60. 27.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottanta.

59. 18. (C. 60. 30.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.

59. 24. (C. 60. 29.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantacinque.

59. 19. (C. 60. 31.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settanta.

59. 20. (C. 60. 33.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquanta.

59. 23. (C. 60. 32.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantacinque.

59. 21. (C. 60. 35.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquantacinque.

59. 22. (C. 60. 34.)

Cè, Chincarini.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trascorso tale termine, il Governo non può più intervenire.

59. 28. (C. 60. 36.)

Parolo, Pirovano.

Sopprimere il secondo comma.

59. 29. (C. 60. 68.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ogni cittadino, anche attraverso la propria rappresentanza di base e dei lavoratori, e senza oneri economici per i proponenti, può sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale quando ritenga che una legge

dello Stato o di una regione violi i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

59. 30. (C. 60. 69.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Presidente della Regione, quando ritenga che una legge dello Stato o di un'altra Regione o un atto avente valore di legge dello Stato invada la competenza della Regione, può sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

59. 31. (C. 60. 37.)

Taradash, Maiolo, Biondi, Savelli, Parenti, Melograni, Nicolini, Rossetto, Frau, Cavanna Scirea, Giovine, Landi, Fei.

Al secondo comma, sostituire la parola: Quando con la seguente: Qualora.

59. 32. (C. 60. 38.)

Bampo, Cavaliere.

Al secondo comma, sostituire la parola: Quando con le seguenti: Nel caso che.

59. 33. (C. 60. 39.)

Bampo, Cavaliere.

Al secondo comma, sopprimere le parole: un Comune, una Provincia o

***59. 34.** (C. 60. 2.)

Turrone, Cento.

Al secondo comma, sopprimere le parole: un Comune, una Provincia o

***59. 60.** (C. 60. 12.)

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Pittella.

Al secondo comma, sostituire le parole:
un Comune, una Provincia *con le seguenti:*
una provincia autonoma.

59. 35. (C. 60. 1).

Garra.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
una Provincia.

***59. 36** (C. 60. 42.)

Bampo, Cavaliere.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
una Provincia.

***59. 37.** (C. 60. 70.)

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
una Provincia.

***59. 46.** (C. 60. 41.)

Negri.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
una Provincia.

***59. 57.** (C. 60. 40.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
o una Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: Regione *con la seguente:* Provincia.

59. 49. (C. 60. 57.)

Pivetti.

Al secondo comma, sostituire le parole:
invada la propria *con le seguenti:* invada una propria.

59. 50.

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
stabilita da norme costituzionali.

59. 51.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire la parola:
stabilita *con la seguente:* assegnata.

59. 53.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire la parola:
stabilita *con la seguente:* attribuita.

59. 52.

Malavenda.

Al secondo comma, dopo la parola: può *aggiungere le seguenti:* con deliberazione della rispettiva Assemblea.

59. 54.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire la parola:
promuovere *con la seguente:* sollevare.

59. 55.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire la parola: promuovere con la seguente: avanzare.

59. 38. (C. 60. 45.)

Bampo, Cavaliere.

Al secondo comma, sostituire la parola: promuovere con la seguente: proporre.

59. 39. (C. 60. 46.)

Bampo, Cavaliere.

Al secondo comma, sostituire le parole: davanti alla con le seguenti: presso la.

59. 40 (C. 60. 47.)

Bampo, Cavaliere.

Al secondo comma, sostituire le parole: sessanta con la seguente: novanta.

59. 41. (C. 60. 71.)

Malavenda.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

È istituita presso la Corte costituzionale una sezione speciale composta di sei membri effettivi e due supplenti, oltre il Presidente ed il procuratore generale, nominati in pari numero dalle assemblee legislative dello Stato e dalla assemblea della regione siciliana, competente a conoscere e giudicare, nei casi, nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo, sulla legittimità costituzionale di leggi o atti dello Stato o della regione siciliana, che invadano le competenze assegnate da norme costituzionali ai suddetti enti, statale e regionale, o ai comuni o province della Sicilia.

59. 42. (C. 60. 4.)

Acerno.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Nel numero minimo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge costituzionale, i Comuni possono collettivamente ricorrere contro le leggi ordinarie statali e regionali che attribuiscono funzioni amministrative allo Stato o alle Regioni, ove le ritengano lesive del principio di sussidiarietà.

59. 43. (C. 60. 48.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

La Corte costituzionale si pronuncia sul conflitto di competenza entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

59. 44 (C. 60. 49.)

Rebuffa, Taradash, Maiolo, Biondi, Savelli, Parenti, Melograni, Niccolini, Fei, Frau, Cavanna Scirea, Giovine, Landi, Lo Jucco, Calderisi, Urbani, Frattini

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Con legge ordinaria sono determinati i casi, le forme, le condizioni e gli organi competenti a decidere i conflitti in cui siano parti Province e Comuni.

59. 59.

Nania, Selva.